



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9/2016

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE
DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER
L'ANNO 2016.**

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 10,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	
2	TICCI LETIZIA	X	
3	GATTI ALESSANRA	X	
4	SALVIA GIACOMO	X	
5	TARDIOLO LUIGI BERNARDO	X	
6	CUOMO GIOVANNI	X	
7	FINCO ALAN FRANCESCO	X	
8	LUME EUGENIA	X	
9	MASINI MARIA ANGELA	X	
10	NIBALE GIUSEPPE	X	
11	FARA ETTORE	-	X
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Marco VISCA, Segretario Comunale, presente l'Assessore esterno Sig.ra BRUNO Piera Olimpia., riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RILEVATO che il presupposto impositivo della TASI ai sensi dell'art. 1 co. 669 della L. 147/2013 come sostituito dall'art. 1 co. 14 lett. b) L. 208/2015 è il seguente:

- Il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'Imposta Municipale Propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) le modalità di pagamento dell'imposta e la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, Comunità Montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2014 (convertito in legge n. 68/2014), e s.m.i. i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima Deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.
 - per i fabbricati rurali strumentali e per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille (comma 678 come integrato dall'art. 1 co. co. 14 lett. c) L. 208/2015);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO, altresì, l'art. 1 co. 26 L. 208/2015 ai sensi del quale per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e delle Addizionali ad essi attribuiti con Leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 co. 639 L. 147/2013;

Visto il Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi Indivisibili (TASI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 24/05/2014, per la parte non implicitamente abrogata e modificata dalla richiamata L. 208/2015, *esecutiva ai sensi di legge*;

Vista la propria Deliberazione n. 8 adottata in data odierna, *esecutiva ai sensi di legge* con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'Imposta Municipale Propria:

- **aliquota base: 0,76%;**
- aliquota ridotta: 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, limitatamente ai fabbricati non esentati dal pagamento dell'imposta A/1, A/8 e A/9 e per le fattispecie a queste assimilate ai sensi del relativo Regolamento Comunale e dall'art. 1 co. 16 L. 208/2015, nonché relative pertinenze, come definite dall'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i. integralmente confermativi di quelle applicate nell'anno 2015, fatta salva l'esenzione per gli immobili indicati nell'art. 1 co. 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 co. 14 lett. b) L. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Terreni edificabili non esentati dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, ai sensi del quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole;	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille

Detrazione per abitazione principale limitatamente agli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9	€ 80,00
---	---------

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1 co. 681 L. 147/2013, come integrato dall'art. 1 co. 14 lett. d) L. 208/2015, in armonia con le disposizioni di cui all'art. 7 del relativo Regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento complessivo dell'imposta andrà ripartito come segue:

- Titolare del diritto reale: 90%
- Occupante: 10%

Stimato in €. 110.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- sgombero della neve;
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;

VISTI i costi dei summenzionati servizi indivisibili di cui si riportano le relative risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 68.000,00
2	MANUTENZIONE STRADE	€. 69.200,00
3	MANUTENZIONE DEL VERDE	€. 17.000,00
4	SGOMBERO NEVE	€. 12.000,00
5	PROTEZIONE CIVILE	€. 1.000,00
6	BIBLIOTECA	€. 1.200,00
7	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€. 8.000,00
TOTALE		€ 176.400,00

a fronte di un gettito di €. 110.000,00 (62,35% circa copertura del relativo costo);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- **RICHIAMATO** infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e s.m.i. il quale stabilisce che:

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad

effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.

PRESO ATTO della Relazione illustrativa del Segretario Comunale in merito ai contenuti e alle finalità della presente proposta di Deliberazione;

DOPO breve discussione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le Leggi 147/2013 e s.m.i. e 208/2015

PRESO ATTO del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità e del Responsabile del Servizio Tributi in merito a quella Tecnica del presente atto ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, **le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e s.m.i. integralmente confermate di quelle applicate nell'anno 2015**, fatta salva l'esenzione per gli immobili indicati nell'art. 1 co. 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 co. 14 lett. b) L. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	2 per mille
Terreni edificabili non esentati dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, ai sensi del quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (I.A.P.) e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole;	2 per mille
Fabbricati rurali strumentali e i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1 per mille

Detrazione per abitazione principale limitatamente agli immobili classificati nelle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9	€. 80,00
---	----------

2) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1 co. 681 L. 147/2013 in armonia con le disposizioni di cui all'art. 7 del relativo Regolamento, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare il versamento complessivo dell'imposta andrà ripartito come segue:

- Titolare del diritto reale: 90%
- Occupante: 10%

- 3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 e s.m.i.;
- 4) di stimare in €. 110.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 5) di stabilire in €.176.400,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come indicato nella parte motiva cui si rinvia e di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€. 68.000,00
2	MANUTENZIONE STRADE	€. 69.200,00
3	MANUTENZIONE DEL VERDE	€. 17.000,00
4	SGOMBERO NEVE	€. 12.000,00
5	PROTEZIONE CIVILE	€. 1.000,00
6	BIBLIOTECA	€. 1.200,00
7	ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI	€. 8.000,00
TOTALE		€ 176.400,00

- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Frugarolo.
- 8) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9/2016
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

PARERE DI LEGITTIMITA'

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

=====

Frugarolo 30/04/2016

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Marco Visca)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 7/05/2016 al 23/05/2016

Frugarolo, li 7/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Visca